

ATTO DD 546/A1614A/2022

DEL 12/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Legge regionale n. 4 del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R “Regolamento forestale” e ss.mm.ii.. Proroga dei termini di pascolamento.

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 *"Gestione e promozione economica delle foreste"*, in particolare l'articolo 13, comma 1 lettera m) che prevede che il Regolamento forestale stabilisca le norme per il pascolo nei boschi, per la gestione dei terreni pascolivi e di quelli cespugliati;

VISTO il D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R *"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R"*, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 2013 e con D.P.G.R. n. 4/R del 2015, ed in particolare l'articolo 46 (Praterie pascolabili) che stabilisce che:

- il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

- al fine di tutelare l'ambiente e le cotiche erbose e in funzione dell'andamento climatico stagionale, la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati o sospendere il pascolamento, eventualmente solo per determinate tipologie o aree geografiche.

VISTA la richiesta dell'associazione Coldiretti Piemonte (prot. ricevimento 122666/A1614A del 10.10.2022) di prorogare di 20 giorni il periodo di pascolamento sia per la fascia di quota oltre 1.500 slm sia per la fascia di quota compresa tra 800 e 1.500 m slm in funzione dell'andamento climatico registrato, al fine di prolungare il periodo di pascolamento delle mandrie, senza compromettere l'equilibrio della biodiversità

ambientale e della copertura vegetale;

VISTA la richiesta dell'Associazione Regionale Margari (A.RE.MA) Piemonte (prot. ricevimento 122929/A1614A del 11.10.2022) di prorogare al 30 novembre il termine di pascolamento della fascia altitudinale tra 800 e 1.500 metri e al 15 novembre il termine di pascolamento della fascia altitudinale oltre i 1.500 metri, in ragione dell'andamento climatico di fine stagione e della perdurante disponibilità di risorse foraggere;

VISTA la richiesta formulata dal Sig. Rocci (prot. ricevimento 123698/A1614A del 12.10.2022) di prorogare di 15 giorni il periodo di pascolamento per la fascia di quota oltre 1.500 slm, in ragione dell'andamento climatico di fine stagione e della perdurante disponibilità di risorse foraggere;

VALUTATE le richieste, d'intesa con il Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte, il cui parere favorevole alla proroga di 15 giorni del periodo di pascolo alle diverse quote previste è pervenuto via mail in data 04.10.2022 (prot. ricevimento 123721/A1614A del 12.10.2022) e sentiti il Settore Sviluppo della Montagna della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione regionale Agricoltura e cibo;

DATO ATTO che l'andamento climatico che ha caratterizzato la fine del mese di agosto e tutto il mese di settembre e perdurante anche nel mese di ottobre, ha favorito un recupero della produttività dei pascoli, precedentemente compromesso da una primavera e un inizio estate fortemente siccitose e dato atto che tale recupero di produttività permette di estendere il periodo di pascolamento senza compromettere l'equilibrio dell'ambiente e della copertura vegetale;

RITENUTO quindi, in relazione alla disponibilità di risorse foraggere, che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del Regolamento n. 8/R/2011 (cd. Regolamento forestale), limitatamente all'anno 2022, possano essere prolungati su tutto il territorio regionale, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	15 novembre
Oltre i 1.500	31 ottobre

attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

Quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- L.r. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni

concernenti la dirigenza ed il personale";

- la L. 190/2012 e s.m.i., Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la l.r. n. 14/2014 e s.m.i., "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina dei controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. 30568/A1102A del 02.10.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile;

DETERMINA

DI STABILIRE che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R", limitatamente all'anno 2022, sono prolungati su tutto il territorio regionale, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	15 novembre
Oltre i 1.500	31 ottobre

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo